

Al Dirigente p.t.  
Ufficio Scolastico Regionale  
Veneto

Pec: [drve@postacert.istruzione.it](mailto:drve@postacert.istruzione.it)

Al Dirigente  
Ambito Territoriale Provinciale  
Vicenza

Pec: [uspvi@postacert.istruzione.it](mailto:uspvi@postacert.istruzione.it)

Oggetto:

istanza di conciliazione per errata assegnazione della sede di trasferimento a seguito della procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 del sottoscritto docente **MATTEI Enrico Vittorio**, ai sensi dell'art. 17 del CCNI nonché ai sensi dell' art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007 e successive modifiche ed integrazioni

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Mattei Enrico Vittorio nato a \_\_\_\_\_ e residente  
\_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente procedura  
all'indirizzo PEC riportato in calce

**PREMESSO CHE**

1. è abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso **A019** – Discipline Giuridiche ed Economiche;
2. è stato assunto per l'as 2015-2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella fase "C" da GAE, a far data dallo 01.12.2015 con decorrenza giuridica 01.09.2015 ed ha prestato servizio, con assegnazione provvisoria, presso l'Istituto ITIS "Alessandro Rossi" di Vicenza (VI);
3. ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, indicando come prima scelta l'Ambito Territoriale Campania 05

nonché ulteriori 99 Ambiti, allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

4. l'istanza è stata inoltrata nei termini di legge, contiene l'elenco delle preferenze di ambito, e la sua validazione è stata notificata dall'USP di Vicenza al sottoscritto in data 06.07.2016 (cfr. lettera di notifica e resa disponibile sulla sezione Istanze Online dall'USP di Vicenza, allegata);
5. in data 13.08.2016 gli veniva notificata a mezzo e-mail l'assegnazione della seguente destinazione: VENETO AMBITO 21 - PADOVA - posto: COMUNE (cfr. e-mail allegata);

Tanto premesso, si deduce sommariamente quanto segue.

**A) Si evidenzia una grave anomalia nel sistema di attribuzione delle sedi di destinazione dei docenti trasferiti.**

Infatti, risulta dalla tabella dei trasferimenti interprovinciali (di cui si allega estratto) che per la medesima classe di concorso - A019 - nell'ambito EMILIA ROMAGNA 01, a fronte dei 16 posti disponibili, sono stati assegnati 19 docenti, determinando tale situazione, un sovrannumero pari a 3 unità.

In altri ambiti, per converso, il sistema ha assegnato un numero di docenti inferiore rispetto ai posti disponibili, rimasti pertanto vacanti (cfr. medesima tabella, a titolo esemplificativo, Liguria Ambito 5, Lombardia Ambito 19, Lombardia Ambito 24 ecc.).

Si stratta evidentemente di un metodo di assegnazione assolutamente inficiante la correttezza e la legittimità della assegnazione stessa.

Non vi sono infatti riferimenti normativi, e dunque non sussistono giustificazioni legate a disposizioni di legge, da cui si possa desumere che nell'ambito EMILIA ROMAGNA 01, nonostante la disponibilità di 16 posti, legittimamente siano stati trasferiti 19 docenti (per di più provenienti dal medesimo ambito...), determinando un soprannumero di 3 unità; così come parimenti non è affatto giustificabile né per legge, né per logica, che i docenti in soprannumero non siano stati destinati a ricoprire altri posti

disponibili altrove: in quell'ambito di assegnazione, infatti, non potranno avere una sede propria, dal momento che il posto vacante per loro non c'è, né potrà essere creato dal nulla.

Dunque se il sistema adottato è errato, per le motivazioni sopra esposte, il sottoscritto dovrà essere assegnato all'ambito CAMPANIA 05 quale prima scelta effettuata, essendo legittimamente messa in discussione l'intera procedura e risultando pertanto illegittima l'assegnazione dell'istante nell'Ambito VENETO 21.

Ove il metodo dovesse ritenersi corretto, a spregio di quanto sopra evidenziato ed in attesa di valide motivazioni e spiegazioni a sostegno di ciò, anche all'ambito CAMPANIA 05, dove vi era un numero di posti disponibili pari a 16 (tra l'altro trattasi del medesimo numero di posti disponibili nell'ambito EMILIA ROMAGNA 01, quindi il caso è perfettamente identico), dovranno essere assegnati almeno 3 docenti in soprannumero, tra cui il sottoscritto richiedente, con assoluta parità di trattamento, a fronte invece della evidente disparità realizzatasi.

**CONSIDERATA LA PALESE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO REALIZZATASI TRA IL SOTTOSCRITTO E I MENZIONATI DOCENTI TRASFERITI IN SOPRANNUMERO ALL'AMBITO EMILIA ROMAGNA 01 OVE NON VI ERA DISPONIBILITÀ PER LE ASSEGNAZIONI ACCORDATE, SI RAPPRESENTA LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI E INTERESSI DEL SOTTOSCRITTO E SI CHIEDE DI CONCILIARE IN VIA PRELIMINARE TALE QUESTIONE.**

B) In secondo luogo il sottoscritto aveva indicato la sede presso la quale è stato trasferito a seguito della procedura di mobilità (Veneto Ambito 21) quale novantottesima preferenza su cento espresse (si veda lettera di notifica dell'USP Vicenza già citata).

Stante il disposto di cui all'art. 4 del CCNI 2016, "*... il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre*

*all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti ...*"; dalla lettera della norma si desume chiaramente che al fine di una corretta collocazione del sottoscritto nell'ambito assegnato (Veneto 21), si sarebbe dovuto esaurire negativamente il tentativo di attribuzione di ben 97 sedi provinciali prima della individuazione corretta di quella effettivamente assegnata.

**CONSIDERATA LA PALESE VIOLAZIONE DI LEGGE SI RAPPRESENTA ANCHE SOTTO TALE PROFILO LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI E INTERESSI DEL SOTTOSCRITTO E SI CHIEDE DI CONCILIARE TALE ULTERIORE QUESTIONE.**

c) In terzo luogo, nell'ambito considerato (Campania 05), allo scrivente risultano attribuiti solo punti 18,00, senza che siano stati riconosciuti per il detto ambito, ulteriori punti 6 spettanti invece per il Comune di ricongiungimento al coniuge (Faicchio – prov. BN), ritualmente indicati nel provvedimento di assegnazione ambito nazionale sopra già richiamato e allegato.

Pertanto risulta illegittima l'assegnazione all'Ambito Campania 05 indicato prioritariamente dal sottoscritto, dei seguenti docenti contro interessati, trasferiti tutti nella fase "C" della procedura di mobilità di cui si tratta:

SORRENTINO MARCELLA punti 21,00

BASTONE FILOMENA GABRIELLA punti 22,00

poiché titolari entrambi di un punteggio inferiore a quello posseduto dall'istante pari invece a 24 (18 +6). (cfr estratto bollettino trasferimenti scuola II grado)

Analogamente, dal riepilogo complessivo dei movimenti per i posti di interesse del sottoscritto si evince che sono stati assegnati posti nell'ambito CAMPANIA 09 pure indicato prioritariamente, ai seguenti docenti contro interessati trasferiti tutti nella fase "C"

della procedura di mobilità di cui si tratta (cfr estratto bollettino trasferimenti scuola II grado):

MORRA MARIO punti 17,00

DIANA GIOVANNI punti 15,00

Ebbene, tali detti docenti sono evidentemente titolari di un punteggio inferiore a quello riconosciuto al sottoscritto, per quanto sopra detto.

Dalla comparazione della propria posizione rispetto ai trasferimenti degli altri docenti con un punteggio inferiore ed a parità di fase del trasferimento, risulta di palese evidenza l'errore commesso dall'amministrazione.

**CONSIDERATA LA PALESE VIOLAZIONE DI LEGGE SI RAPPRESENTA ANCHE SOTTO TALE PROFILO LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI E INTERESSI DEL SOTTOSCRITTO E SI CHIEDE DI CONCILIARE ANCHE SU TALE PUNTO.**

D) Il sottoscritto esercita l'attività professionale di Dottore Commercialista, titolare di studio sito in Telesse Terme (BN), da oltre venti anni.

Tale condizione è documentata come da allegato in atti.

Ebbene, così recita l'articolo 508 comma 15 del decreto legislativo n. 297/94, relativamente alla possibilità per il personale docente di svolgere la libera professione. *"...al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito.*

Tale disposizione impone, quanto meno, all'amministrazione di agevolare condizioni compatibili con tale possibilità di esercizio di attività di libero professionista, ovvero di non ostacolare nella pratica tale riconosciuta possibilità.

**L'ASSEGNAZIONE DI UNA SEDE DI SERVIZIO COSÌ LONTANA (OLTRE 700 KM) DAL LUOGO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ**

**COMPROVATA DI LIBERO PROFESSIONISTA, NON POTRÀ CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA, IN TOTALE DISPREGIO DI QUANTO INVECE GARANTITO DALLA LEGGE E QUINDI DEI DIRITTI DEL SOTTOSCRITTO DOCENTE E CON CONSEGUENTE GRAVE DANNO ANCHE DI CARATTERE PATRIMONIALE.**

Tutto quanto finora dedotto e considerato,

**Preso atto** che il trasferimento presso l'ambito territoriale VENETO 021 rappresenta un grave danno per l'istante, con coniuge e figli minori tutti residenti in Campania in Faicchio (BN), con lesione dei propri diritti per le motivazioni di cui ai precedenti punti sopra esaminati;

**Ritenuto che** il provvedimento di trasferimento è, atto illegittimo, nullo e/o e annullabile e posto in violazione delle specifiche norme sui trasferimenti, nonché frutto di un sistema che si palesa errato e ingiusto;

**Ritenuto che** è diritto dell'istante rivendicare il corretto trasferimento in base alla domanda presentata e in relazione alla disponibilità dei posti, tenuto conto delle esigenze di famiglia e dell'attività professionale svolta

Tutto ciò premesso e giusta le disposizioni di legge applicabili, visti i trasferimenti pubblicati e la posizione in cui l'istante è collocato, con riserva di agire anche ai fini del risarcimento dei danni subiti e subendi in quanto destinatario di un'assegnazione disposta in violazione delle norme di legge e di contratto, l'istante **MATTEI ENRICO VITTORIO** sopra generalizzato

#### **CHIEDE**

che venga esperito il tentativo di conciliazione nei confronti del Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza che ha ricevuto l'istanza di mobilità 2016/2017 al fine di far accertare e riconoscere il diritto dell'istante ad ottenere la modifica del trasferimento pubblicato agli atti.

Con facoltà di depositare documentazione e ulteriormente chiarire le proprie pretese ove convocato il Collegio di conciliazione per l'audizione delle parti e con riserva di nomina di delegato come per legge.


A tal fine elegge domicilio presso il proprio indirizzo PEC che di seguito si riporta:

\_\_\_\_\_

Si allega:

1. lettera di validazione della richiesta di mobilità resa disponibile sulla sezione Istanze Online dall'USP di Vicenza;
2. e-mail relativa all'intervenuto trasferimento del sottoscritto, inviata il 13.08.2016;
3. estratto della tabella dei posti liberi scuola secondaria II grado, dopo la mobilità 2016/2017;
4. estratto bollettino trasferimenti scuola II grado Ambiti Campania 05 e Campania 09;
5. copia tessera d'iscrizione del sottoscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento.
6. Copia documento d'identità del sottoscritto.

Faicchio, 19/08/2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca M. 6' followed by a stylized flourish.

